

Istituto Nazionale delle Assicurazioni

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI

ANNO I - N. 7-8

LUGLIO-AGOSTO 1946

SOMMARIO

PARTE I - NOTIZIARIO I.N.A. E SOCIETA' COLLEGATE

A) DIREZIONE GENERALE I.N.A.	
1) Ordini di servizio	Pag. 136
2) Circolari	" 136
3) Varie	" 146
B) AGENZIE GENERALI	" 147

PARTE II - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

PARTE III - RASSEGNA DELLA STAMPA E NOTIZIE VARIE

A) ITALIA	
Le assicurazioni britanniche conquistano il mercato italiano - Nomine nella "Compagnia di Roma" - Assicurazioni marittime - Nomine nell'Unione Italiana di Riassicurazione - Le assicurazioni ed il turismo automobilistico internazionale	" 160
B) ESTERO	
<u>Argentina</u> - Istituzione del Fondo Statale per la Riassicurazione	" 162
<u>Austria</u> - Inesistenza dell'assicurazione sulla vita	" 162
<u>Bulgaria</u> - Nazionalizzazione dell'industria assicurativa	" 163
<u>Francia</u> - Rivalutazione dei bilanci delle società di assicurazione	" 163
<u>Inghilterra</u> - Le assicurazioni sulla vita	" 163
<u>Stati Uniti</u> - Lo sviluppo delle assicurazioni sulla vita - Sforzi del governo americano per favorire l'attività assicurativa all'estero	" 164

PARTE IV - BIBLIOGRAFIA

A) RIVISTE	" 166
B) ARTICOLI	" 167
C) PUBBLICAZIONI DI CARATTERE ASSICURATIVO, ITALIANE E STRANIERE, PERVENUTE ALLA BIBLIOTECA DELL'I.N.A.	" 167

PARTE V - BILANCI

A CURA DEL SERVIZIO STUDI STAMPA E PROPAGANDA



Corporate Heritage
& Historical Archive

A) DIREZIONE GENERALE I.N.A.

1) Ordini di servizio.

N° 705 - 2 luglio 1946.

In dipendenza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 giugno o.a.:

L'Ing. Gino CIPRIANI, Vice Direttore Generale, è preposto alla Direzione tecnica immobiliare;

il Dr. Augusto MARCHEGGIANI, Capo del Servizio Provveditorato, assume la direzione del Servizio Amministrazione Immobili;

il Rag. Francesco ROSATI, Ispettore Superiore, addetto al Servizio Ragioneria, assume la direzione del Servizio Provveditorato e la qualifica di Capo Servizio.

N° 706 - 4 luglio 1946.

In relazione all'ordinamento dei Servizi Immobiliari, di cui all'Ordine di Servizio N° 702, dispongo che l'Ingegnere Centrale GORI Ing. Giulio Codacci, dal 1° luglio o.m., in qualità di aiuto Direttore, il Vice Direttore Generale preposto alla Direzione tecnica immobiliare.

N° 707 - 5 luglio 1946.

Si dispone che gli impiegati per essere ricevuti negli uffici del Servizio Personale, dovranno ottenere l'autorizzazione scritta del Capo del rispettivo Servizio.

N° 708 - 3 agosto 1946.

Si porta a conoscenza gli accordi presi con il Dr. GUZMAN di Domenico per agevolare il personale dipendente che abbia necessità di sottoporsi a cure dentarie.

N° 709 - 7 agosto 1946.

Si precisa la procedura che dovrà essere seguita per le richieste urgenti di materiale vario e per le richieste normali di cancelleria.

2) Circolari

N° 819 - 26 giugno 1946 - SERVIZIO ATTUARIALTO E STATISTICA. - OGGETTO: Nuova tariffa 18/E.

E' stata recentemente approvata dal competente Ministero una nuova

././.

tariffa (18/E) relativa ad un'assicurazione mista a premio decrescente dal 1° dal 2° anno. Essa prevede le note prestazioni della forma mista, con la particolare caratteristica che per durate col contratto comunque elevate il premio è limitato ai primi dieci anni di assicurazione e, come già detto, decresce annualmente a partire dal secondo anno del 10% del premio iniziale. Con un così elevato coefficiente di decrescenza si è voluto stabilire una riduzione del premio per gli anni futuri in vista di una eventuale diminuzione del reddito degli assicurati e quindi permettere loro, in forma meno gravosa, il pieno soddisfacimento degli impegni assunti. Ove gli assicurati più abbienti intendano impegnarsi per un premio annuo costante, l'Istituto garantirà la capitalizzazione delle annuali decrescenze dei premi al tasso d'interesse composto del 3,50% annuo posticipato. A parziale deroga dell'art.4 delle Condizioni Generali di polizza, le operazioni di riduzione e di riscatto saranno consentite fin dopo il pagamento delle prime due annualità di premio. I coefficienti di riduzione, indipendenti dalla durata del contratto, sono i seguenti:

ANTIDURATA	CAPITALE RIDOTTO ‰/‰
anni 2	220
" 3	370
" 4	510
" 5	640
" 6	750
" 7	850
" 8	930
" 9	9970

I coefficienti di riscatto durante il periodo di pagamento dei premi saranno ricavati dai valori di riduzione scontati al tasso del 3,625% per un tempo pari alla durata residua del contratto; cessato il periodo di pagamento dei premi, il valore di riscatto sarà commisurato al capitale assicurato scontato al tasso del 4,25% ovvero al valore di riscatto al 9° anno aumentato del 2% all'anno nel caso che questo valore risulti superiore a quello precedentemente dedotto. La provvigione di acquisto, stante l'elevatezza del premio iniziale, è commisurata al 25% del premio stesso. Si noterà che, mediante opportune combinazioni della tariffa in oggetto con la tariffa n. 3 (Mista a premio annuo costante), si potranno ricavare nuove tariffe di assicurazione Mista a premi decrescenti nei primi 10 anni, secondo prefissati coefficienti di decrescenza compresi tra 0 e 10% del premio iniziale; a partire dall'11° anno i premi (ridotti) rimangono costanti per tutta la durata residua del contratto. Il confronto tra la spesa massima relativa alla tariffa 18/E e quella corrispondente alla Mista ordinaria o alla 18/D, maggiorate secondo gli ultimi aumenti tariffari, riesce senz'altro favorevole alla nuova tariffa, onde riteniamo che essa se ben presentata potrà avere buona accoglienza tra la clientela. Vi inviamo a parte un congruo numero di opuscoli illustrativi.

•//•



N° 820 - 27 giugno 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI COLLETTIVE (Svill. Prop. & Conv. - OGGETTO: Polizze Aziendali sostitutive del "Fondo". Rettifiche alle Convenzioni Mod. A.C.001 ediz. 1943 e 1944.

La Convenzione Mod. A.C.001 è stata ristampata nel 1945 apportando alcune modifiche e rettifiche al testo precedente; poichè ci risultano essere ancora in dotazione degli Ispettorati e delle Agenzie Generali discreti quantitativi delle edizioni 1943 e 1944, comunichiamo che queste potranno continuare ad usarsi, fino ad esaurimento, apportando però le seguenti rettifiche che sono le sostanziali fra quelle contenute nell'edizione 1945:

1°) non desideriamo più coprire, per le nuove collettive, il rischio d'invalidità permanente sulle eventuali rate d'ammortamento del premio unico; di conseguenza l'Art.VII° - comma a - sarà modificato nel modo seguente:

".....che non saranno più dovute in caso di premorienza dell'assicurato; mentre nel caso di invalidità permanente o di risoluzione della singola assicurazione.....";

2°) l'impiego dei premi in capitalizzazione deve avvenire solamente per il personale che all'ingresso in assicurazione, cioè alla data di decorrenza della posizione base, abbia superato i 64 anni di età; per coloro che superano detta età nel corso della assicurazione, le posizioni supplementari continuano ad essere emesse in assicurazione in base ai tassi già previsti dalle Tabelle a stampa; all'Art.II°, terzo capoverso, si cancelleranno quindi le parole "questa disposizione vale anche per gli aumenti previsti dall'Art.IX°";

3°) per le posizioni emesse in capitalizzazione finanziaria e che eventualmente abbiano avuto rateato il premio unico, la liquidazione è fatta calcolando il montante come se il premio unico fosse stato corrisposto in unica soluzione e detraendo poi il valor capitale delle residue rate a norma dell'Art.III° - comma a; all'Art.III° - penultimo capoverso - seconda riga - va quindi cancellata la parola "pagati".

Con l'occasione preghiamo di prender nota che, anche nella redazione di dette Convenzioni, desideriamo che l'indirizzo dell'Azienda Contraente sia completato con la via ed il numero civico; e che sia precisata la qualifica (proprietario, Direttore, Amministratore, ecc.) di chi è intervenuto nella firma per la Contraente.

N° 821 - 27 giugno 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI COLLETTIVE - OGGETTO: Valori di riscatto per cessazioni dal servizio nelle Polizze Aziendali sostitutive del "Fondo Indennità Impiegati".

L'Art.III° della Convenzione Tipo Mod.A.C.001 dispone che, per il caso di cessazione dal servizio dell'impiegato-assicurato, è liquidato uno speciale valore di riscatto commisurato alla riserva matematica netta costituitasi con un minimo pari al cumulo dei premi pagati. Questa Direzione Generale ha predisposto un apposito fascicolo nel quale sono stati tabulati i valori della riserva mate-

././.



matematica netta per le combinazioni di età e durata che comportano scadenze ai 55, 60 e 65 anni di età, per tutte le altre previste dalla Circolare 608, e per le antidurate di mezzo in mezzo anno. In un altro fascicolo sono state raccolte le opportune "Istruzioni" da seguire nel calcolo della riserva matematica netta a mezzo dei coefficienti esposti nel fascicolo precedente precisandone l'applicazione nei casi di età o durata frazionata e nei casi di antidurata contenuta in una frazione di semestre; ed indicando altresì il modo di calcolare il valore di riscatto degli utili maturati, il rateo di premio annuo eventualmente pagato in più rispetto alla data del riscatto, ed infine il valore capitale delle eventuali residue rate di ammortamento del premio unico (da addebitate all'Azienda a norma dell'Art. VII° - comma a - della Convenzione Mod. A.C.001). Mettendo in evidenza che l'applicazione del minimo dei premi pagati va fatta, per ciascun assicurato, sul complesso della posizione base e delle posizioni supplementari che in realtà costituiscono la di lui assicurazione. Per facilitare al massimo i conteggi il Mod. A.C.187 è stato sostituito dai nuovi Moduli: A.C.187/N che espone, come in un foglio di calcolo, tutte le operazioni da compiere per ciascuna posizione, e con il quale pertanto nessuna operazione va eseguita a parte; ed A.C.187/R che riepiloga, per ciascun assicurato, i risultati dei conteggi per le varie posizioni, e conduce quindi all'applicazione del minimo sul complesso. Contemporaneamente alla presente Circolare, provvediamo ad inviare a tutti gli Ispettorati ed a tutte le Agenzie Generali un esemplare di ciascuno dei due opuscoli sopraindicati; gli Ispettorati provvederanno poi a richiedere al Servizio Preveditorato, nella misura dello stretto fabbisogno presumibile, i Mod. A.C.187/M e A.C.187/R (che sono stati stampati in blocks di 50 moduli ciascuno).

N° 822 - 1° luglio 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI COLLETTIVE - OGGETTO: Assicurazioni collettive sostitutive dell'iscrizione al "FONDO INDENNITA' IMPIEGATI".

A complemento della circolare n° 794 del 7 febbraio c.a., si comunica che, per quanto riguarda i tassi per durate non contemplate nell'Allegato n° 1 alla Circolare 608, la maggiorazione da applicarsi è la seguente:

- forma MISTA COSTANTE A PREMIO UNICO, il 10°/00 del capitale per durata 1 anno; 2% del premio per durata 2 anni e più;
- forma MISTA COSTANTE A PREMIO ANNUO, (con esclusione della durata 1 anno, per la quale si adotterà il tasso della forma Mista Costante a premio Unico);
 - il 2% del premio col massimo del 5°/00 del capitale;
- forma MISTA CRESCENTE A PREMIO ANNUO, (con esclusione della durata 1 anno, per la quale si adotterà il tasso della forma Mista Costante a Premio Unico);
 - il 2% del premio, col massimo del 4°/00 del capitale.

///.

Si prega infine di prendere nota che, nell'opuscolo a stampa (1946) contenente i tassi della tariffa C.D.S. (Mista Jressento), occorre rettificare i seguenti valori relativi a durata 2 anni:

- età 62	490,50	(e non 497,85)
- " 66	491,25	(e non 498,55)
- " 67	491,60	(e non 499,15)

ed in conseguenza anche i valori interpolati per dodicesimi delle righe relative a dette età e delle righe poste immediatamente sopra; apportando, poi, l'elemento di cui alla presente Circolare.

N° 823 - 5 luglio 1946 - SERVIZIO LEGALE - OGGETTO: Risarcimento dei danni di guerra (L.26 ottobre 1940 n° 1543 - R.D. 16 dicembre 1940 n° 1957 - R.D. 14 giugno 1941 n° 964 - R.D. 22 febbraio 1943 n° 250).

La legge 26 ottobre 1940 n° 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra, dispone che "le domande di risarcimento debbano essere presentate, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di cessazione dello stato di guerra, all'Intendenza di Finanza della provincia in cui i danni si sono verificati, se il valore dichiarato sia superiore a L.20.000, agli Uffici Distrettuali delle II.DD. in caso diverso" (Art.13). Il D.D.L. 8 febbraio 1946 n° 49 ha fissato al 15 aprile 1946 la data di cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace. Da quanto precede, deriva che il termine utile, per la presentazione delle domande per il risarcimento dei danni di guerra, scade il 15 ottobre 1946. Gli Ispettorati e le Agenzie Generali hanno già provveduto alla presentazione delle domande di risarcimento e, in molti casi, sono state anche rimesse a questa Direzione Generale le ricevute rilasciate dagli uffici competenti. Tuttavia, al fine di acquistare la certezza che ogni danno mobiliare, subito dall'Istituto, sia stato convenientemente denunciato, e premesso che per danno di guerra deve intendersi quello prodotto da forze armate, nazionali alleate o nemiche, coordinato alle preparazioni ed alle operazioni di guerra ed anche quello che pur non essendo coordinato alla preparazione od alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse, invito i Servizi della Direzione Generale, gli Ispettorati e le Agenzie Generali, a voler compilare una particolare nota da cui possa desumersi:

- descrizione sommaria dell'immobile che conteneva i mobili danneggiati;
- descrizione dei beni mobili danneggiati;
- valore venale che i mobili stessi avevano in commercio al momento del danno;
- indennizza che si richiede;
- specificazione dei singoli danneggiamenti o loro causa.

Per i singoli beni danneggiati, ove sia stata già effettuata la regolare denuncia, dovrà essere rimessa la ricevuta rilasciata od indicati gli estremi della lettera, con la quale la ricevuta stessa fu inoltrata a questa Direzione Generale, con l'indicazione del Servizio destinatario. La nota anzidetta, compilata come sopra e sottoscritta dai titolari delle singole unità or-

geniche e dai titolari delle singole Agenzie Generali, dovrà essere rimessa al Servizio Legale di questa Direzione Generale, non oltre il 20 luglio o.a. Le Agenzie Generali dovranno compilare la nota di cui sopra, solo per i beni di proprietà dell'Istituto dei quali avevano l'uso. Mentre raccomandando la scrupolosa esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare, per evitare la decadenza dei termini, prego di voler restituire, debitamente compilate e sottoscritte, l'unito tagliando.

N° 824 - 11 luglio 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI COLLETTIVE - OGGETTO: Soprapremi sanitari e premi integrativi nelle POLIZZE AZIENDALI.

Nelle Polizze Aziendali sostitutive dell'iscrizione al "Fondo Indennità Impiegati" possono, com'è noto, essere richiesti, per taluni nominativi, soprapremi sanitari in applicazione all'Art.VIII° della Convenzione Mod. A.C.001. Ritenevamo opportuno regolamentare in modo uniforme la pratica applicazione di detti soprapremi e la loro iscrizione nella Polizza. L'aliquota per mille di soprapremio stabilita da questa Direzione Generale in seguito all'esame del referto medico, va intesa riferita al capitale inizialmente esposto a rischio, che a tal fine si assumerà pari:

- 1°) - quando manchi il premio unico, all'intero capitale assicurato in Mista Costante (col.7 del Mod. A.C.002, oppure col.4-b del Mod. A.C.006 edizione febbraio 1946);
- 2°) - quando esista un premio unico pagato in contanti, oppure rateato solo finanziariamente, al capitale complessivamente assicurato in Mista Costante (ancora col.7 del Mod. A.C.002, oppure col.4-b del Mod. A.C.006 edizione febbraio 1946) diminuito dell'importo del premio unico;
- 3°) - quando esista un premio unico rateato demografico-finanziariamente, al capitale complessivamente assicurato in Mista Costante (riferimenti come sopra) diminuito di tanti "ennesimi" del premio unico ("n" essendo il numero degli anni di durata del contratto) quanti sono gli anni di durata residua della polizza dopo trascorso il periodo d'ammortamento del premio unico.

In ognuno dei tre casi sopraindicati si otterrà l'importo del soprapremio annuo; a deroga del procedimento seguito nelle polizze individuali e, finora, anche per le Polizze Aziendali, di capitalizzare, per la parte di capitale assicurato a premio unico, il soprapremio annuo per ottenerne quello unico equivalente, resta stabilito che d'ora in poi, sempre limitatamente alle Polizze Aziendali, l'intero soprapremio calcolato come sopra sarà fatto corrispondere annualmente (e frazionato come il premio annuo). Il soprapremio stesso, com'è noto, va indicato in un Mod. A.C.002 a parte e che costituirà l'ultimo Foglio dell'Elenco che comprende la Polizza oggetto di soprapremio (oppure in un A.C.006 a parte), esponendo come numero di posizione quello stesso della polizza.

Per i nominativi assunti in servizio in età avanzata occorre talvolta, per la garanzia del capitale iniziale minimo di legge, impiegare in Mista Costante un premio annuo superiore alla indennità annua. E' noto che per il meccanismo

stesso delle calcolazioni, che in un primo tempo ricerca appunto il premio occorrente a garantire detto minimo, tali casi si riveano automaticamente. Ma può accadere che, pur dopo ottenuta la garanzia del capitale iniziale di legge, il capitale assicurato a scadenza risulti inferiore all'indennità a scadenza. E' evidente che, quando ciò accada, è necessario un premio annuo supplementare che, impiegato in lista Crescente, elevi il capitale assicurato a scadenza al valore dell'indennità a scadenza; e perciò occorre badare a confrontare, nei casi sospetti, che ripetiamo sono quelli di personale assunto in servizio presso l'Azienda in età avanzata, il capitale assicurato al termine con la somma dell'indennità maturata di tante volte quella annua maturanda quanti sono gli anni di durata della polizza. Siamo in grado di precisare, per le posizioni base, le combinazioni di età e di anzianità di servizio in cui tale circostanza si verifica, quando le combinazioni di età e durata siano quelle di cui alla Circolare 508 e l'impostazione sia quella normale di cui alla Circolare 726 (vedi tabella allegata). Tenuto presente che non appare necessario, in ambedue i casi sopra indicati, computare anche la maggiorazione di premio annuo ai fini del minimo premi pagati da garantire in caso di riscatto per cessazione dal servizio, ma già particolarmente gravoso, negli stessi casi, per l'elevata componente in lista Costante a premio annuo, la maggiorazione di cui trattasi sarà riguardata come un soprapremio (di età), da indicare in un Mod. A.C.002 o A.C.006 a parte, eventualmente in quello stesso occorrente per soprapremio sanitari. Detto modulo sarà intestato con l'indicazione generica "Soprapremi" e se una singola polizza ha contemporaneamente anche un soprapremio sanitario, si esporrà la rata complessiva, somma del soprapremio sanitario e del soprapremio età. In detti moduli a parte, non si esporrà nessun capitale assicurato, poichè quello corrispondente al soprapremio età sarà stato già compreso nel capitale indicato per la polizza cui si riferiscono i soprapremi, in modo da tener conto automaticamente, in caso di riscatto, della riserva matematica corrispondente quando il minimo dei premi pagati venga superato. Alle Agenzie Generali che emettono Polizze Aziendali e che lo richiederanno, sarà inviato un esemplare del foglio di calcolazione "C.I." in uso presso i competenti Uffici di questa Direzione Generale, preparato tenendo conto delle disposizioni di cui sopra e nel quale i conteggi sono predisposti in modo sia da portare automaticamente alla determinazione dell'eventuale soprapremio età, sia da rendere facile ed immediata la redazione del Mod. A.C.002.

(Segue la tabella delle combinazioni di età ed anzianità di servizio media ponderata).

N° 825 - 15 luglio 1946 - SERVIZIO STUDI STAMPA E PROPAGANDA.

Da più parti viene segnalato a questa Direzione Generale che i cartelli, le targhe, le insegne metalliche o luminose o di altro tipo, etc. con l'indicazione "Istituto Nazionale delle Assicurazioni" o altre diciture equivalenti, sono assoggettati dai Comuni alla tassa sulle insegne. La questione relativa all'applicazione di detta tassa nei confronti del nostro Istituto è stata già

././.



tempo sollevate dal Servizio Legale e risolta favorevolmente per quanto riguarda l'esenzione dell'Istituto dal pagamento della tassa insegne nei confronti di vari Comuni (Enna, Catanzaro, ecc.), che pure avevano applicato la predetta tassa sulle targhe e scritte dell'Istituto. Ciò in aderenza all'art. 201 del R.D. 11 settembre 1931, n° 1175, che, gravando della tassa l'apposizione di insegne relative all'esercizio di industrie, commerci, professioni ed arti, con fine di lucro, implicitamente ne esonera l'Istituto, i cui utili fanno parte integrante del bilancio dello Stato. Si invitano, pertanto, le Agenzie Generali che sono state eventualmente tassate per le insegne e le scritte di cui sopra, ad iniziare le pratiche per ottenere il rimborso delle somme finora pagate, ed a segnalare a questa Direzione Generale i casi controversi.

N° 826 - 22 luglio 1946 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE - OGGETTO: Provvigioni di incasso assicurazioni ordinarie.

Si porta a conoscenza dei Sigg. Agenti Generali che l'On. Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale e allo scopo di venire incontro alle esigenze delle Agenzie medie e grandi, le quali hanno proporzionalmente spese non inferiori alle piccole, ha deliberato di prendere a favore di tutte le Agenzie Generali i seguenti provvedimenti: 1°) Elevare da 3 a 8 milioni la cifra di incasso dei premi annui successivi stabilita per la determinazione della provvigione del 5%; 2°) Agli effetti del computo del detto limite di 8 milioni tenere conto solamente dei premi incassati sul portafoglio ordinario; 3°) Elevare dal 2,75% al 4% la provvigione sugli incassi eccedenti gli 8 milioni. I provvedimenti di cui sopra hanno decorrenza dal 1° gennaio 1946 e restano in vigore fino ad eventuali nuove disposizioni.

N° 827 - 25 luglio 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI COLLETTIVE - OGGETTO: Quadro dei compensi per le assicurazioni collettive sostitutive dell'iscrizione al "Fondo" (Pol. Aziendali).

Al fine di mettere in grado le Agenzie Generali di accreditarsi, in sede di perfezionamento di Polizze Aziendali e di Elenchi supplementari a quelle già in vigore, e salva sempre la regolarizzazione definitiva a dopo il ricorrenza del Mod. A.C.44, il giusto ammontare della provvigione spettante, rimettendo allegato alla presente il quadro completo dei compensi per i casi in cui l'impostazione sia quella normale di cui alla Circolare 726 e la scadenza sia quella stabilita dalla Circolare 608 in relazione all'età all'ingresso in assicurazione. Per quanto riguarda la tabella "A" lo sconto in essa indicato per la tariffa I.I.P. va naturalmente riferito, per le collettive stipulate dopo l'emanazione della circolare 794 del 7.2.1946, alla tariffa aumentata come da detta Circolare e dalla successiva N° 822; resta ferma la norma che gli sconti eventualmente da apportare debbono essere preventivamente autorizzati da questa Direzione Generale. Per quanto riguarda la tabella "B" che si riferisce al caso in cui il premio unico è pagato in unica soluzione, la percentuale del capitale esposto a rischio va determinata effettuando il rapporto fra l'ammontare che si ottiene sottraendo dal capitale comple



complessivamente... caso morte nel 1° anno, compreso il primo incremento, il premio unico e l'ammontare del capitale complessivamente assicurato a scadenza. Per quanto riguarda la tabella "C", che si riferisce al caso in cui il premio unico è rateato, la percentuale del capitale esposto a rischio va determinata in duplice maniera: la prima supponendo il p.u. versato in unica soluzione e quindi nel modo anzidetto per la tabella "B", la seconda (percentuale "effettiva" in base alla Circ. 608) sottraendo dal capitale complessivamente assicurato nel 1° anno l'importo delle prime due annualità d'ammortamento del premio unico. Al fine di agevolare i conteggi relativi, è stato predisposto il Mod. 0.9 - Scheda Compensi per Polizze Aziendali - di cui uniamo un esemplare (le Agenzie Generali che emettono Polizze Aziendali provvederanno a richiederne un congruo quantitativo tramite l'Ispettorato Regionale competente): esso dovrà essere compilato in duplice copia dall'Agenzia Generale per ogni elenco o gruppo di Elenchi aventi la stessa decorrenza (vedi Circ.726) e l'originale dovrà essere rimessa allegato alla copia degli Elenchi (Mod.A.C.002 od A.C.006) di spettanza di questa Direzione Generale. Resta fermo che i compensi di cui si tratta potranno essere modificati da questa Direzione Generale in sede di adeguamento alle norme di legge delle collettive preesistenti, quando occorra modificarne le condizioni di scatto.

№ 828 - 1° agosto 1946 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE - OGGETTO: Invio Mod. 0.9.

Poichè abbiamo rilevato che molte Agenzie Generali non comunicano tempestivamente le variazioni che avvengono fra il proprio personale produttivo, onde permetterci di tenere costantemente aggiornati i piani di organizzazione, si fa tassativo obbligo di ripristinare l'invio mensile del Mod.0.9 per la segnalazione di tutti i movimenti verificatisi nell'organizzazione produttiva. Si rammenta che su detto modulo debbono essere indicate sia le assunzioni che i licenziamenti dei Sovraintendenti, Agenti Viaggianti, Agenti Principali, Locali e Produttori, con la data esatta dell'avvenuto movimento e la causale dei licenziamenti, i passaggi da un gruppo all'altro di inquadramento e ogni altra notizia attinente al personale di produzione. La rimessa del Mod.0.9 che dovrà sempre essere effettuata per il tramite dell'Ispettorato competente, avrà nuovamente inizio a partire dal 30 settembre p.v.; per il personale di nuova assunzione è ovvio che dovrà altresì essere provveduto al tempestivo invio del Mod.0.11 completo di tutti i dati richiesti.

№ 829 - 12 agosto 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI POPOLARI - OGGETTO: Riattivazione polizze A.P.

Le Agenzie Generali sono pregate di astenersi dal ricevere, in esec. provvisoria, versamenti di premio a titolo di riattivazione di contratti popolari (e tanto più B.N.T.) al di sotto delle 30 lire di premio mensile, seppur nei versamenti da oltre due anni, semprechè il contratto non goda del diritto di sospensione di premio per servizio militare o per prigionia.

././.



830 - 1° agosto 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI ORDINARIE - OGGETTO: Capitale minimo assicurabile in forma ordinaria.

Con riferimento alla Circolare n° 805 dell'8 aprile corr. anno, si precisa che, nelle diverse forme ordinarie, possono essere assunti contratti di capitale superiore a L.30.000. Si fa eccezione per i contratti a premio unico: essi, quindi, possono essere stipulati in forma ordinaria per qualsiasi capitale. Rimane inoltre stabilito che, per contratti di importo superiore a L.30.000 e inferiore a L.50.000, il premio deve essere corrisposto, di regola, annualmente o semestralmente (in nessun caso mensilmente) salvo che si tratti di premi pagati a mezzo delega legale o consensuale. Le norme sopra fissate riguardano anche i casi di trasformazione di polizze ordinarie e popolari in ordinarie.

831 - 2 agosto 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI ORDINARIE - OGGETTO: Riduzione del diritto di contingenza per i contratti di nuova produzione.

A parziale modifica di quanto stabilito con la Circolare n° 776 del 6 giugno 1945, si comunica che, a partire dal 5 corrente, sui contratti di nuova produzione stipulati nelle forme "caso morte" a premio annuo, il diritto di contingenza verrà applicato nella misura del 3% (tre per cento), anziché del 5% a partire dalla data anzidetta, per i contratti di Rendita Vitalizia Immediata, il diritto di contingenza verrà abolito.

832 - 3 agosto 1946 - SERVIZIO LEGALE - OGGETTO: Risarcimenti dei danni di guerra.

Si sollecita a tutti i Servizi, Ispettorati ed Agenzie Generali dell'I.N.A. la presentazione delle domande di risarcimento per i danni di guerra.

833 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE IMMOBILI.

Si precisa che tra gli atti e i procedimenti necessari per l'amministrazione degli immobili dove intendersi compresa la facoltà per l'Amministrazione di sottoscrivere contratti di modesta entità (di importo non superiore alle Lire 100.000) sia per lavori di straordinaria manutenzione che per lavori di riparazione danni di guerra. Resta però fermo che la sottoscrizione dei contratti in parola da parte degli Amministratori è consentita solo quando sia stata preventivamente ed espressamente autorizzata per iscritto da parte di questa Direzione Generale: Servizio Amministrazione Immobili, per i lavori di manutenzione straordinaria; Direzione Tecnica Immobiliare, per i lavori di riparazione danni di guerra, con le modalità che verranno di volta in volta indicate dai predetti organi.

834 - 7 agosto 1946 - SERVIZIO SANITARIO - OGGETTO: Indennità ai Medici di ruolo per visite di assicurazione.

Si dispone che dal 1° settembre 1946 vengano corrisposte ai medici



di ruolo delle formazioni sanitarie, per visite mediche di assicurazione eseguite fuori orario di ufficio a domicilio degli assicurandi nelle circoscrizioni urbane del capoluogo, le seguenti indennità:

Mod. S.S.I L.100 (comprehensive di ogni rimborso trasporto)
Mod. S.S.10 e similari L.75 (idem)

L'importo delle visite mediche sarà pagato direttamente ai medici del Centro dalle Agenzie Generali mediante ricevuta su mod.R.170.

N° 835 - 13 agosto 1946 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE - OGGETTO: Contributo esercizio 1946.

Si stabilisce di aumentare i normali contributi di organizzazione assegnati attualmente da questa Direzione Generale alle Agenzie Generali.

Lettera Circolare n° 1221/11 - 15 luglio 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI COLLETTE - OGGETTO: Opuscolo "Istruzioni" per l'uso dei coefficienti di riserva matematica per la determinazione dei valori liquidabili in caso di cessazione del rapporto d'impiego.

Si comunica che nell'opuscolo in oggetto, già spedito agli Ispettorati ed alle Agenzie Generali, occorre rettificare in 0,333 il valore di m in corrispondenza di 2 mesi (indicato, per errore di composizione, in 0,383) e di cui alla Tabella a pagina 5.

Lettera Circolare n° 811 - 6 agosto 1946 - SERVIZIO ATTUARILATO E STATISTICA - OGGETTO: Trasformazioni con aumento di capitale eseguite in applicazione della Circolare n° 801.

Si comunica che per le polizze derivanti da trasformazioni con aumento di capitale di preesistenti polizze ordinarie, eseguite in applicazione della circolare n° 801, è consentito, con apposita clausola da inserirsi in polizza, che per il capitale assicurato in caso di morte, fino alla concorrenza di quello garantito dalla vecchia polizza, i termini stabiliti per l'incontestabilità della polizza (6 mesi dall'emissione), per la copertura del rischio guerra (6 mesi dal perfezionamento) e per la copertura del rischio suicidio (2 anni pure dal perfezionamento) decorrano dalla data del perfezionamento della polizza originaria.

3) Varie.

PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO 1944. - In questi giorni sono state pubblicate le "Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sul Bilancio I.N.A. al 31 dicembre 1944". Premesso che le cifre registrate nell'esercizio in esame sono il risultato di tre distinte fasi amministrative connesse allo sviluppo delle operazioni belliche sul suolo italiano, e che pertanto esse debbono considerarsi ancora provvisorie per quanto riguarda il movimento e l'esatta composizione del portafoglio, riportiamo i dati principali.

pali, raffrontati con quelli del 1943:

	1943	1944
	(in migliaia di lire)	
Nuova produzione	3.849.638	3.176.181
Portafoglio complessivo (capitali e rendite)	31.457.266	33.269.780
Liquidazioni	539.045	704.836
Premi	1.548.184	1.658.573
Riserve matematiche (al netto delle riassicurazioni passive)	8.887.354	9.935.086

P) AGENZIE GENERALI.

AGRIGENTO - E' stato disposto che la gestione diretta dell'Agente Generale che va dal 1° al 31 dicembre 1945 sia considerata, ad ogni effetto, come gestione in appalto nei confronti del Sig. Giuseppe Sciabica. Conseguentemente la gestione in appalto del Sig. Sciabica deve considerarsi iniziata dal 1° dicembre 1945.

NOVARA - Il Rag. Italo Salvetti è stato nominato procuratore dell'Agente Generale, Rag. Giovanni Serafini.

POLA - In seguito a richiesta espressa dell'Agente Generale, Sig. Erminio Zucconi, è stato stabilito che la sua gestione in appalto dell'Agente Generale si consideri cessata alla data del 5 marzo 1946, anziché dal 15 u.s.m. come era stato deliberato. La gestione diretta dell'Agente Generale stessa dev'essere considerata con effetto 6 marzo 1946 e affidata all'Ispettore Compartmentale, Dr. Giuseppe Magnani.

PARTE II - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n° 590 - Disposizioni relative alla cessazione della riassicurazione statale dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea (Gazzetta Ufficiale, 19 luglio 1946, n° 160).

(Omissis)

Art.1

A decorrere dal trentesimo giorno della entrata in vigore del presente decreto, cessa la riassicurazione statale dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea prevista dal R.decreto-legge 23 novembre 1939, n° 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n° 725.

Viene altresì posto termine all'obbligo di copertura dei rischi di guerra di navi e costruzioni navali previsto dalla legge 3 aprile 1941, n° 429.

Art.2

L'Unione italiana di riassicurazione è autorizzata ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, la riassicurazione delle quote di rischio che eccedono la capacità di copertura del mercato nazionale privato.

Il limite, le condizioni e le modalità della cessione in riassicurazione allo Stato sono fissati dal Comitato di vigilanza di cui al seguente articolo.

Le deliberazioni del Comitato sono subordinate all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, per quanto concerne la determinazione dei limiti di copertura e dei tassi di premio in base ai quali dovrà essere assunta la riassicurazione per conto dello Stato.

Art.3

Il Comitato di vigilanza tecnico amministrativo costituito a norma dell'art.8 del R.decreto-legge 23 novembre 1939, n° 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n° 725, oltre a provvedere agli adempimenti previsti dalle leggi 3 giugno 1940, n° 767; 6 luglio 1940, n° 1067; 11 luglio 1941, n° 935; dal R.decreto-legge 7 dicembre 1942, n° 1808; dall'art.2 del presente decreto, soprintende alle operazioni di liquidazione della cessata gestione dei rischi di guerra della navigazione.

A tal fine, la composizione del Comitato medesimo viene modificata, restando esso costituito dai seguenti membri:

un direttore generale del Ministero dell'industria e commercio, presidente;
 il capo dell'Ufficio assicurazioni private del Ministero predetto, membro;
 due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro, membri;
 due rappresentanti del Ministero della marina, di cui uno per la Marina militare ed uno per la Marina mercantile, membri;

.//.

- un rappresentante della Corte dei conti, membro;
- un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;
- il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato, membro;
- un rappresentante delle imprese assicuratrici, membro;
- un rappresentante delle imprese armatoriali, membro.

Le Amministrazioni statali rappresentate in seno al Comitato possono designare, oltre al membro effettivo, anche un membro supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio; con lo stesso decreto viene nominato il segretario del Comitato.

Art.4

A liquidazione ultimata, il Comitato di vigilanza presenterà relazione sui lavori compiuti e sui risultati conseguiti ai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, le risultanze della gestione dei rischi di guerra saranno approvate con decreto interministeriale dei Dicasteri predetti.

Art.5

Restano in vigore tutte le altre disposizioni che non risultino in contrasto con il presente decreto.

(Omissis)

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n° 619 - Disposizioni integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n° 72, riguardante il "Fondo di solidarietà nazionale" (Gazzetta Ufficiale, 27 agosto 1946, n° 192).

(Omissis)

Art. 11

In sostituzione del contributo di solidarietà nazionale, stabilito dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n°72, è dovuta a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per la durata di un anno un'addizionale del 10 per cento sui seguenti tributi:

- imposta di registro;
- imposta di successione;
- imposta ipotecaria;
- imposta di manomorta;
- imposta in surrogazione del registro e del bollo;
- imposta sulle assicurazioni;
- tasse di concessione governativa.

Art.12

Ai fini della corresponsione dell'addizionale stabilita dal precedente articolo si applicano le disposizioni vigenti per i singoli tributi, sui quali essa è dovuta, comprese quelle riguardanti i modi e i termini di pagamento.

L'addizionale, riscossa dagli Uffici del registro e dagli altri uffici ed enti incaricati della riscossione dei tributi di cui al precedente articolo, è versata congiuntamente con i tributi stessi sui relativi capitoli, prescindendo da speciali contabilizzazioni nelle rispettive scritture.

(Omissis).

REGIO DECRETO 6 giugno 1946 - Nomina del commissario liquidatore del "Banco generale di assicurazioni e riassicurazioni", con sede in Milano (Gazzetta Ufficiale, 24 luglio 1946, n° 164).

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946 - Autorizzazione alla Società "Lloyd Adriatico", mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Venezia (ex Mutua Sabauda di assicurazioni) ad esercitare in taluni rami di assicurazione contro i danni (Gazzetta Ufficiale, 5 luglio 1946, n° 148).

(Omissis)

La Società "Lloyd Adriatico", mutua di assicurazioni e riassicurazione, con sede in Venezia, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nei rami infortuni, responsabilità civile, furti, malattie, vetri e cristalli, autoveicoli ed assistenza automobilistica.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946 - Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica (Gazzetta Ufficiale, 25 giugno 1946, n° 139).

(Omissis)

La Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, è autorizzata ad elevare da lire 25.000 a L.100.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe 20 s.v.m. e 40 s.v.m. approvate con decreti Ministeriali 18 gennaio 1935 e 9 dicembre 1938.

(Omissis)



DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946 -- Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni "La Fondiaria Vita", con sede in Firenze, ad apportare una modifica alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte (Gazzetta Ufficiale, 25 giugno 1946, n° 139).

(Omissis)

La Compagnia italiana di assicurazioni "La Fondiaria Vita", con sede in Firenze, è autorizzata a sostituire al secondo alinea del 3° comma dell'art.1 delle condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni in caso di morte approvate con decreto Ministeriale 4 luglio 1933 la parola "affetto" con la parola "emissione".

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946 - Approvazione di una clausola speciale presentata dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona (Gazzetta Ufficiale, 2 luglio 1946, n° 145).

(Omissis)

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza presentate dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona, per la clausola "Beneficio Orfani" relativa all'assicurazione complementare di un capitale pagabile una seconda volta nel caso che il coniuge dell'assicurato muoia dopo di questi e prima della scadenza del contratto e che sia in vita almeno un figlio.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946 - Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona (Gazzetta Ufficiale, 28 giugno 1946, n°142).

(Omissis)

Art.1

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore:

- 1) categ. 6u - relativa all'assicurazione a premio unico di un capitale differito pagabile in caso di vita dell'assicurato ad un termine prestabilito, senza restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

2) categ. 6au - relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale differito pagabile in caso di vita dell'assicurato ad un termine prestabilito, con restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dall'assicurato stesso.

Art.2

Le predette tariffe sono soggette all'aumento di cui al decreto Ministeriale 16 giugno 1945.

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946 - Autorizzazione alla Società anonima "U.M.A.N.A." di assicurazioni, con sede sociale a Roma, ad esercitare in taluni rami di assicurazione contro i danni (Gazzetta Ufficiale, 6 agosto 1946, n° 175).

(Omissis)

La Società anonima "U.M.A.N.A." di assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nei rami: incendi, infortuni, responsabilità civile, furti, guasti, trasporti, cristalli, cauzioni, malattie e grandine.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946 - Composizione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con sede in Roma (Gazzetta Ufficiale, 26 giugno 1946, n° 140).

(Omissis)

Il Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con sede in Roma, presso l'Istituto nazionale delle previdenza sociale è composto come segue:

.....
Membri:

.....
Dr. Giuseppe Perillo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946 - Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la revoca degli agenti generali di Bologna (Gazzetta Ufficiale, 17 luglio 1946, n.158).

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946 - Convalida di provvedimenti adottati, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernenti atti portanti disposizioni di beni (Gazzetta Ufficiale, 17 luglio 1946, n° 158).

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946 - Dichiarazione di inefficacia di numerosi provvedimenti di carattere economico adottati, nei riguardi del personale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana (Gazzetta Ufficiale, 17 luglio 1946, n° 158).

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946 - Dichiarazione di inefficacia di taluni provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardante l'assegnazione di Agenzie Generali (Gazzetta Ufficiale, 17 luglio 1946 n° 158).

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946 - Dichiarazione di inefficacia di un provvedimento adottato dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardante la scadenza del contratto d'impiego del Dr. Alberto Bagnoli (Gazzetta Ufficiale, 17 luglio 1946, n° 158).

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946 - Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la permuta di vari titoli di Stato e di obbligazioni (Gazzetta Ufficiale, 17 luglio 1946, n° 158).

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946 - Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la nomina e la carriera di dipendenti dell'I.N.A. (Gazzetta Ufficiale, 17 luglio 1946 n° 158).

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946 - Designazione di istituti autorizzati a concedere i mutui per la integrazione dei bilanci degli enti locali (Gazzetta Ufficiale, 30 agosto 1946, n° 195).

(Omissis)

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n° 211, in favore delle Amministrazioni provinciali e comunali a pareggio dei loro bilanci, resta confermata, per l'esercizio finanziario 1946-47, la designazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle Casse di risparmio italiane e del Monte dei Paschi di Siena, alle condizioni rispettivamente stabilite, per ciascuno di essi Istituti, con i decreti Ministeriali 28 giugno 1945 e 13 aprile 1946.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946 - Composizione del Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, con sede in Roma, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Gazzetta Ufficiale, 18 luglio 1946, n° 159).

(Omissis)

Il Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è composto come segue:

.....

Membri:

.....

Gatti Rag, Giuseppe, in rappresentanza delle aziende del credito e dell'assicurazione;

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946 - Contributo del 2% dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 dalle società di assicurazioni aventi sede al nord di Roma che esercitano il ramo incendio (Gazzetta Ufficiale, 18 luglio 1946, n° 159).

(Omissis)

Art.1

Il contributo del 2% dovuto per l'anno 1944 alla Cassa sovvenzioni antincendi ai sensi dell'art.41 della legge 27 dicembre 1941, n°1570, dalle compagnie di assicurazioni aventi sede a nord di Roma è stabilito nell'annunciato a fianco di ciascuna indicato nell'elenco annesso al presente decreto e controfirmato dal Ministro per l'industria ed il commercio.

Art.2

Sui contratti di assicurazione comprendenti cumulativamente più rischi, tra i quali il rischio incendio, la parte del premio da attribuirsi a quest'ultimo agli effetti dell'applicazione del contributo è stabilita nella misura seguente:

- a) polizze globali autoveicoli: 10% del premio totale;
- b) polizze per i rischi dei proprietari di fabbricati o rischi degli inquilini: 40% del premio totale;
- c) polizze cumulative furti e incendio: 50% del premio totale.

Art.3

Il contributo di cui ai precedenti articoli sarà versato dalle Compagnie in due rate uguali rispettivamente non oltre il 15 luglio e il 15 settembre 1946 sul conto corrente postale n° 1/20919-Roma, intestato alla Cassa sovvenzioni antincendi e dell'effettuato versamento sarà data comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private.

La rata eventualmente già scaduta sarà versata non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art.4

Non è consentita altra forma di versamento diversa da quella prevista dal precedente art.3.

Tuttavia saranno ritenuti validi i versamenti parziali del contributo già effettuato, in conto esercizio 1944, alla data di pubblicazione del presente decreto, e le società interessate saranno tenute a versare sul conto corrente postale n° 1/20919-Roma, le differenze occorrenti a completare l'importo del contributo da esse rispettivamente dovuto per l'anno 1944.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946 - Approvazione di una tariffa complementare di rendita presentata dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona (Gazzette Ufficiali, 6 agosto 1946, n° 175).

(Omissis)

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, un'assicurazione complementare di rendita presentata dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, mediante la quale l'assicurato potrà trasformare a scadenza il capitale assicurato con la tariffa 2-S in rendita semestrale posticipata.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946 - Approvazione di una nuova opzione alla tariffa 5-1 presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino (Gazzetta Ufficiale, 7 agosto 1946, n° 176).

(Omissis)

Art.1

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente opzione presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni:

- 1) opzione F relativa alla conversione parziale del capitale assicurato in caso di morte con la tariffa 5-1 (capitale eredita) in rendita reversibile.

Art.2

La Società Reale mutua è inoltre autorizzata, in deroga a quanto stabilito dal decreto Ministeriale 14 luglio 1931, a stipulare contratti relativi alle predetta tariffa 5-1 con rendita dell'importo anche inferiore al 3% del capitale.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1946 - Autorizzazione alla "Mutua assicurazione bestiame da macello", con sede in Milano, ad esercitare l'assicurazione contro i rischi relativi al bestiame da macello (Gazzetta Ufficiale, 29 agosto 1946, n° 194).

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1946 - Sottoposizione a sequestro della Rappresentanza generale per l'Italia della S.A. di assicurazioni Alleanza di Vienna, con sede in Milano, e nomina del sequestratario (Gazzetta Ufficiale, 29 agosto 1946, n° 194).

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1946 - Autorizzazione alla Società di assicurazioni e riassicurazioni "La Terra", con sede in Milano, ad estendere l'esercizio a taluni rami di assicurazione contro i danni (Gazzetta Ufficiale, 29 agosto 1946, n° 194).

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946 - Autorizzazione alla Società di assicurazione "Alleanza", con sede in Milano, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con le polizze popolari ed approvazione delle relative condizioni generali di polizza (Gazzetta Ufficiale, 29 agosto 1946, n° 194).

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946 - Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ad aumentare il capitale massimo assicurabile con una tariffa di assicurazione senza visita medica (Gazzetta Ufficiale, 29 agosto 1946, n° 194).

(Omissis)

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato ad elevare da L.25.000 a L.100.000 il capitale massimo assicurabile con la seguente tariffa:

Tariffa 3-P relativa all'assicurazione mista senza visita medica, con pagamento di un capitale ridotto in caso di morte nel primo biennio d'assicurazione.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946 - Approvazione della clausola "Operazioni chirurgiche" presentata dalla Compagnia italiana di assicurazione "La Previdente Vita", con sede in Milano (Gazzetta Ufficiale, 30 agosto 1946, n° 195).

(Omissis)

La Società di assicurazione "La Previdente Vita", con sede in Milano, è autorizzata ad adottare la seguente clausola:

"Avvenuto il regolare pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora l'assicurato debba sottoporsi ad un'operazione di alta chirurgia, la Società su richiesta del contraente, anticiperà la somma occorrente a pagare le spese dell'atto operativo, debitamente comprovate, senza peraltro superare, tenuto conto anche degli eventuali prestiti preesistenti, il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte calcolato secondo l'art.5 delle condizioni generali di polizza.

Tale anticipazione sarà accordata senza alcun onere di interessi e sarà annotata in polizza.

E' in facoltà dell'assicurato di rimborsare in qualunque momento tutto il prestito o parte di esso.

La Società deterrà il saldo dell'anticipazione da qualunque pagamento che dovesse fare in dipendenza del contratto".

La predetta Società è autorizzata ad adottare la clausola di cui



all'art.1 per le seguenti forme di assicurazione:

- Tar. I - Vita intera a premi vitalizi;
- " II - Vita intera a premi temporanei;
- " ~~III~~ - Dotale per fanciulli con controassicurazione;
- " V - Mista ordinaria a premio annuo costante;
- " VI - Mista ordinaria a premio annuo decrescente;
- " VII - Termine fisso;
- " VIII - Doppia mista (mista con capitale differito);
- " IX - Simultanea (vita intera con rendita vitalizia differita);
- " XV - Mista senza visita medica;
- " XVII - Mista senza visita medica con carenza abbreviata.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946 - Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ad elevare il capitale massimo assicurabile con polizze senza visita medica (Gazzetta Ufficiale, 31 agosto 1946, n° 196).

(Omissis)

Art.1

L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è autorizzato a stipulare contratti di assicurazione per un capitale massimo assicurabile di L.30.000 in base alle seguenti tariffe:

- A - Vita intera a premio vitalizio;
- B - Vita intera a premio temporaneo;
- C - Mista a premio annuo costante;
- D - Mista crescente a premio annuo costante;
- E - Di famiglia a premio annuo costante.

Art.2

Il predetto Istituto è inoltre autorizzato a modificare il 1° e - povero dell'art.2 delle condizioni generali di polizza nei seguenti termini:

"Per le assicurazioni senza visita medica, qualora il decesso dell'assicurato si verifichi durante il 1° semestre della decorrenza della polizza, l'Istituto rimborserà la metà dei premi incassati; qualora il decesso si verifichi nel 2° semestre del primo anno della decorrenza della polizza, l'Istituto rimborserà l'ammontare dei premi incassati; qualora il decesso avvenga nel 2° anno della decorrenza della polizza, l'Istituto corrisponderà i tre quarti del capitale assicurato".

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946 - Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a modificare la clausola delle condizioni di polizza, approvata in data 13 maggio 1946 (Gazzetta Ufficiale, 31 agosto 1946, n° 196).

(Omissis)

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato a sostituire la clausola approvata con decreto Ministeriale del 13 maggio 1946 con la seguente:

"La presente assicurazione, emessa per un capitale non superiore a L.100.000 è stipulata senza visita medica.

In caso di morte dell'assicurato nel 1° anno, l'Istituto rimborsa la metà o la totalità dei premi versati a seconda che la morte si verifichi rispettivamente nel 1° o nel 2° semestre dell'anno; in caso di morte nel 1° semestre del secondo anno, sarà corrisposto un capitale pari alla metà di quello assicurato ed in caso di morte nel 2° semestre del secondo anno un capitale pari ai tre quarti di quello assicurato.

Tali limitazioni non avranno effetto nel caso in cui la morte avvenga per infortunio, esclusa ogni concausa.

Qualora la morte avvenga per suicidio rimangono immutate le norme fissate nell'art.2 delle condizioni generali di polizza purchè le prestazioni in esso previste non superino quelle stabilite per il periodo di carenza.

Qualora l'assicurato intenda ottenere la copertura immediata del rischio il costo della visita medica sarà a suo carico".

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946 - Autorizzazione alla Compagnia Italiana di Assicurazioni "La Previdente Vita", con sede in Milano, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune tariffe di assicurazione senza visita medica (Gazzetta Ufficiale, 31 agosto 1946, n° 196).

(Omissis)

La Società anonima "La Previdente Vita", con sede in Milano, è autorizzata ad elevare da L.25.000 a L.100.000 il capitale massimo assicurabile con le seguenti tariffe approvate rispettivamente con decreti Ministeriali 25 aprile 1934 e 10 novembre 1939:

- Tariffa XXV - Mista senza visita medica, pagabile in misura ridotta ove la morte avvenga nei primi sei anni di assicurazione;
- Tariffa XVII-A - Mista senza visita medica, pagabile in misura ridotta ove la morte avvenga nel primo biennio di assicurazione;
- Tariffa XVII-B - Mista senza visita medica, pagabile in misura ridotta ove la morte avvenga nel primo biennio di assicurazione, congiunta con l'assicurazione di un capitale, pagabile in caso di morte dovuta ad infortunio.



DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946 - Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a modificare la clausola delle condizioni di polizza, approvata in data 13 maggio 1946 (Gazzetta Ufficiale, 31 agosto 1946, n° 196).

(Omissis)

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato a sostituire la clausola approvata con decreto Ministeriale del 13 maggio 1946 con la seguente:

"La presente assicurazione, emessa per un capitale non superiore a L.100.000 è stipulata senza visita medica.

In caso di morte dell'assicurato nel 1° anno, l'Istituto rimborsa la metà o la totalità dei premi versati a seconda che la morte si verifichi rispettivamente nel 1° o nel 2° semestre dell'anno; in caso di morte nel 1° semestre del secondo anno, sarà corrisposto un capitale pari alla metà di quello assicurato ed in caso di morte nel 2° semestre del secondo anno un capitale pari ai tre quarti di quello assicurato.

Tali limitazioni non avranno effetto nel caso in cui la morte avvenga per infortunio, esclusa ogni concausa.

Qualora la morte avvenga per suicidio rimangono immutate le norme fissate nell'art.2 delle condizioni generali di polizza purchè le prestazioni in esso previste non superino quelle stabilite per il periodo di carenza.

Qualora l'assicurato intenda ottenere la copertura immediata del rischio il costo della visita medica sarà a suo carico".

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946 - Autorizzazione alla Compagnia Italiana di Assicurazioni "La Previdente Vita", con sede in Milano, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune tariffe di assicurazione senza visita medica (Gazzetta Ufficiale, 31 agosto 1946, n° 196).

(Omissis)

La Società anonima "La Previdente Vita", con sede in Milano, è autorizzata ad elevare da L.25.000 a L.100.000 il capitale massimo assicurabile con le seguenti tariffe approvate rispettivamente con decreti Ministeriali 25 aprile 1934 e 10 novembre 1939:

- Tariffa XV - Mista senza visita medica, pagabile in misura ridotta ove la morte avvenga nei primi sei anni di assicurazione;
- Tariffa XVII-A - Mista senza visita medica, pagabile in misura ridotta ove la morte avvenga nel primo biennio di assicurazione;
- Tariffa XVII-B - Mista senza visita medica, pagabile in misura ridotta ove la morte avvenga nel primo biennio di assicurazione, congiunta con l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte dovuta ad infortunio.

PARTE III - RASSEGNA DELLA STAMPA E NOTIZIE VARIE

A) ITALIA.

LE ASSICURAZIONI BRITANNICHE CONQUISTANO IL MERCATO ITALIANO.

Lo squilibrio tra le tariffe applicate dalle imprese assicuratrici italiane e quelle britanniche ha consentito a queste ultime di prendere posizione sul nostro mercato. La situazione si palesa particolarmente sensibile nel settore marittimo, che per le note ragioni di mancanza di navi italiane non danno alcuna possibilità di intervento agli organi assicurativi nazionali, i quali, gravati come sono dalle accresciute spese, sono costretti ad applicare premi più elevati o a mantenere la soprattassa di contingenza già tolta all'estero.

Sta di fatto che le imprese estere, e particolarmente quelle londinesi, che assorbono la maggior parte del traffico assicurativo mondiale, hanno potuto prendere piede in Italia.

(Agenzia Finanziaria Internazionale, 6 luglio 1946).

NOMINE NELLA "COMPAGNIA DI ROMA".

In sostituzione del dimissionario On. Avv. Prof. Annibale Gilardoni è stato nominato nuovo Consigliere di Amministrazione l'On. Dott. Giuseppe Micheli.

(Agenzia Economica Finanziaria, 9 luglio 1946).

ASSICURAZIONI MARITTIME.

Sussiste un notevole squilibrio tra il costo delle assicurazioni marittime italiane e i corrispondenti costi stranieri. Una certa disciplina sulla applicazione dei premi assicurativi è stata recentemente apportata dalla Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici presso la quale si è costituita un'apposita commissione per la tariffazione "corpi", che stabilisce i premi e le condizioni di assicurazione.

Tale Commissione ha operato un allargamento nei premi e nelle modalità relative, nel senso che è stata concessa la condizione di avaria particolare per le navi sia in caso di incendio che di collisione; mentre i premi a loro volta sono stati ridotti e stabiliti in base ad accordi intervenuti con l'Associazione Armatori.

Nonostante tali modificazioni - informa l'I.R.E. -, lo squilibrio tra le condizioni del mercato assicurativo italiano e quello straniero persiste, determinando una specie di disagio nel campo commerciale e armatoriale. Tale squilibrio è dovuto evidentemente alla mancanza di alimento, in quanto la flotta italiana è ora ridotta al 10 per cento dell'anteguerra, mentre il traffico fra l'Italia meridionale e quella settentrionale, intenso nei pri-

di mesi dalla liberazione, è ora sceso a cifre molto modeste. D'altra parte il lavoro assicurativo sulle merci è ben poca cosa anche perchè la condizione di avaria particolare non è stata accordata per le merci poichè la situazione dei porti e dei magazzini italiani non è ancora tale da garantire la sicurezza necessaria; inoltre i velieri non sono in numero sufficiente per stabilire un equilibrio tecnico. A ciò deve aggiungersi anche la particolare situazione dei carichi dell'U.N.R.R.A. che non vengono assicurati, mentre le merci importate dal Governo italiano attraverso l'Istituto Commercio Estero sono assicurate dalle Compagnie italiane con la ripartizione dei rischi fra tutte le Compagnie di assicurazione.

Ne consegue che le troppo numerose nostre Compagnie di assicurazione di fronte a un complesso così esiguo di lavoro (sia come "merci" che come "corpo di navi") hanno la necessità di coprirsi il più possibile di fronte al rischio applicando premi elevati in modo da attenuare il proprio danno in caso di sinistri.

(Ripresa delle fiere, 27 luglio 1946).

NOMINE NELL'UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE.

Sono stati chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione i signori: Prof. Avv. Alfredo De Gregorio, presidente; Dr. Eugenio Anzillotti, Ing. Valentino Arangio Ruiz, Rag. Giuseppe Magni, On. Dr. Giuseppe Micheli, On. Guido Molinelli, Consiglieri di Amministrazione; ed il collegio sindacale è stato così costituito: Dr. Giuseppe Del Vecchio, presidente; Dr. Michele Martini, sindaco effettivo; Rag. Armando Pincotti, sindaco effettivo; Dr. Giuseppe Scarpellon, sindaco effettivo; Dr. Nemesio Virgilio, sindaco effettivo. (Agenzia Economica Finanziaria, 24 agosto 1946).

LE ASSICURAZIONI ED IL TURISMO AUTOMOBILISTICO INTERNAZIONALE.

I documenti che il Touring rilascia per il passaggio delle frontiere con automobili e motociclette sono di due tipi: il trittico e il carnet de passages en douane. Il primo serve per entrare temporaneamente, in esenzione del pagamento dei diritti doganali e del deposito cauzionale sostitutivo del pagamento stesso in un determinato Stato; il secondo per entrare in egual modo in più Stati. Tanto il trittico, quanto il carnet, sono rilasciati ai soci del Touring al prezzo di L. 300. Naturalmente, poichè col rilascio di tali documenti contrae una responsabilità nei confronti dello Stato o degli Stati nei quali l'automezzo verrà temporaneamente importato (responsabilità consistente nella garanzia assunta verso l'amministrazione doganale di quello Stato o di quegli Stati, che l'automezzo, scaduto il periodo di temporanea importazione, verrà riesportato) occorre che a sua volta il Touring si tuteli nei confronti dei titolari del documento. Questa tutela può aver luogo in tre modi: o mediante deposito cauzionale presso il Touring di una somma corrispondente in modo approssimativo all'importo dei diritti doganali dello Stato o degli Stati in cui l'automezzo entrerà, o mediante

garanzia bancaria, o a mezzo di polizze assicurative.

Per agevolare la pratica di quest'ultimo sistema, che è il più diffuso, il Touring ha stipulato una convenzione con alcune fra le principali Compagnie di Assicurazioni italiane, e precisamente l'Anonima Infortuni, le Assicurazioni d'Italia, l'Assicuratrice Italiana, il Lloyd e l'Ancora, la Società Assicuratrice Industriale, la Fondiaria, la Vittoria, la Compagnia Assicurazioni di Milano, la Società Reale Mutua di Assicurazioni. Queste Compagnie si fanno garanti del pagamento dei diritti di confine che venissero richiesti al T.C.I. dalle Amministrazioni doganali estere per il mancato o ritardato scarico del tritico o del carnet, rilasciati dal Touring. A tale scopo dette Compagnie emettono, al nome del titolare del documento doganale, una polizza di assicurazione che resta depositata presso il Touring per tutto il periodo di validità del documento e fino allo scarico di esso.

Il Socio che intende valersi di questo sistema di garanzia non ha che da rivolgersi a una delle sedi o agenzie delle compagnie sopra citate. Esperite queste formalità, il passaggio alla frontiera può aver luogo senza ulteriori pratiche.

(Sicurtà, luglio-agosto 1946).

F) ESTERO.

Argentina.

ISTITUZIONE DEL FONDO STATALE PER LA RIASSICURAZIONE.

A proposito del progetto di nazionalizzazione del commercio assicurativo argentino, si è in grado di precisare che esso contempla la creazione di un Istituto per la Riassicurazione con un capitale azionario di 30 milioni di dollari, dei quali l'80% sarà fornito da compagnie d'assicurazione argentine. Il governo nominerà tre dei sette membri del Consiglio d'amministrazione e avrà il diritto di veto per qualsiasi decisione. Il 50% degli utili affluirà allo Stato e il dividendo è limitato al 3%. Le compagnie d'assicurazione straniere devono riassicurarsi per il 30% presso l'Istituto, ma possono riassicurare liberamente la differenza presso le compagnie argentine, come pure ricevere riassicurazioni da queste. È prevista l'applicazione di una tassa del 12% sui dividendi pagabile all'origine.

(The Review, 21 giugno 1946).

Austria.

INESISTENZA DELL'ASSICURAZIONE SULLA VITA.

L'assicurazione sulla vita non esiste quasi più in Austria. Non si hanno cifre ufficiali, ma le compagnie registrano degli incassi premi che costituiscono soltanto una frazione di ciò che erano prima della guerra. Sia le compagnie d'assicurazione che il pubblico dimostrano scarso entusiasmo nel riprendere gli affari. Non appare ancora quale sarà il valo-

re dei capitali delle compagnie, che sono state investiti a suo tempo nella misura del 50-75% in buoni del Tesoro tedeschi. Un altro ostacolo è rappresentato dall'attuale tasso di mortalità che, in seguito ai rischi di guerra e alle condizioni alimentari, ha sconvolto tutti i calcoli attuariali. (The Review, 7 giugno 1946).

Bulgaria.

NACIONALIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA ASSICURATIVA.

L'Assemblea Nazionale Bulgara ha adottato all'unanimità una proposta dal Ministro delle Finanze per la creazione del monopolio statale dell'assicurazione. Il Ministro ha dichiarato che l'Ufficio dell'assicurazione di stato avrebbe il monopolio di tutti i rami, il che condurrebbe ad un maggiore sviluppo dell'assicurazione e ad una riduzione dei premi. (The Review, 7 giugno 1946).

Francia.

RIVALUTAZIONE DEI BILANCI DELLE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE.

Le Journal Officiel del 24-5-1946 pubblica il decreto del 23 maggio 1946 sulla rivalutazione dei bilanci delle società di assicurazione. L'attivo suscettibile di essere rivalutato secondo quanto recita l'articolo 2 del decreto citato, comprende i seguenti elementi, con l'esclusione di tutti gli altri:

- a) i titoli di stato esteri, i valori esteri e le azioni, allorchè questi titoli risultino contrattabili alla Borsa di Parigi;
- b) gli immobili situati in Francia, in Algeria, in Tunisia e al Marocco.

I valori mobiliari sono rivalutati al loro prezzo d'acquisto, aumentato della metà della differenza fra il prezzo d'acquisto stesso ed il loro valore dopo gli ultimi corsi quotati nel 1945. Gli immobili sono valutati al loro valore reale, senza tuttavia che il totale delle rivalutazioni possa oltrepassare il totale che si otterrebbe applicando al prezzo d'acquisto o di rivendita di ciascun immobile, i coefficienti di cui ad un articolo successivo della legge. Tali coefficienti variano da un massimo di 5,29 per gli anni di acquisizione anteriori al 1914 ad un minimo dell'1,00 quando si debba considerare quale anno di acquisizione il 1945.

(Sicurtà, luglio-agosto 1946).

Inghilterra.

LE ASSICURAZIONI SULLA VITA.

Le compagnie di assicurazione in Inghilterra sono in questi giorni invase da una marea di richieste di nuove polizze, da parte di cittadini che intendono assicurarsi sulla vita o che vogliono estendere ai propri figli

questa forma di previdenza. Si tratta di un fenomeno senza precedenti, che potrà essere valutato in cifre quando alla fine dell'anno le varie compagnie di assicurazione faranno i loro bilanci. Quasi tutti coloro che durante il periodo della guerra godevano delle provvidenze governative in favore di quanti uomini e donne erano impiegati per lo sforzo bellico al fronte o nelle retrovie o nelle industrie, intendono ora mantenere in vigore, sia pure sotto altre condizioni, le loro polizze di assicurazione sulla vita o contro gli infortuni. Gli assenti familiari concessi ai lavoratori con le disposizioni governative relative alla previdenza sociale sono stati indubbiamente fra le classi meno abbienti uno stimolo per indurre i genitori a contrarre polizze in favore dei figli. Le nuove provvidenze per le assicurazioni sociali offrono già notevoli vantaggi; ma vi sono molti che desiderano integrare con polizze supplementari a proprio carico i benefici concessi per legge. Il direttore di una grande compagnia di assicurazione ha dichiarato di non ricordare, nella sua lunga esperienza, una ressa di domande per nuove polizze come quella che si sta verificando ora e che supera di gran lunga quella determinata dal memorabile piano di Lloyd George per le polizze popolari "9d for 4d" (nove pence per quattro pence). All'attuale impressionante incremento contribuisce di certo, ma solo in parte, la ripresa di attività da parte di agenti di assicurazione da poco smobilitati. (La Settimana in Inghilterra, agosto 1946).

Stati Uniti.

LO SVILUPPO DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA.

I risparmiatori americani, non volendo più investire i loro danari in titoli dello Stato, rivolgono il loro favore alle assicurazioni sulla vita. Durante i primi due mesi dell'anno in corso, l'aumento di polizze in questo ramo ha superato di quasi il 50% quello ottenuto nello stesso periodo dell'anno scorso. Inoltre si verifica un aumento del capitale assicurato, da parte di stipulatori che hanno contratto l'assicurazione nell'anteguerra, perchè le somme di allora sono ritenute insufficienti in seguito all'aumentato costo della vita. Tale sviluppo esclude per se stesso qualunque timore di una inflazione.

(Centro Informazioni Stampa, 21 giugno 1946).

SFORZI DEL GOVERNO AMERICANO PER FAVORIRE L'ATTIVITA' ASSICURATIVA ALL'ESTERO.

Le visite effettuate da personalità dell'assicurazione americana in Europa testimoniano lo sforzo degli Stati Uniti per la ripresa dei loro affari all'estero. E' evidente, secondo il "Journal of Commerce" di New York, che il governo collabora alle iniziative private dirette in tale senso. A questo scopo il Dipartimento del Commercio ha creato una sezione speciale

il commercio all'estero, sezione che comprende anche le assicurazioni. Questo servizio è stato affidato alla responsabilità del sig. Geremia Sachs. La sezione delle assicurazioni studierà le condizioni nelle quali le Compagnie Americane possono estendere la loro azione all'estero o raccoglierà delle informazioni sui problemi monetari e sulle restrizioni che presentano le differenti legislazioni. I risultati di questa inchiesta saranno comunicati alle Compagnie di Assicurazione americane, poiché il governo non ha l'intenzione di interferire negli affari di assicurazione diretta, ma vuole soltanto aiutare le Compagnie nelle loro operazioni all'estero od agire come una Camera di compensazione per le informazioni.

(Sicurtà, luglio-agosto 1946).

PARTE IV - BIBLIOGRAFIA

A) RIVISTE.

"SIURTÀ" - Rivista mensile di tecnica, giurisprudenza, notiziario delle assicurazioni - Anno I - N° 5 - giugno 1946 - Milano.

Sommario : **PIERO CALEFFI**: Il dramma del 2 giugno - Aspotti dell'assicurazione italiana in tempo di guerra - La nazionalizzazione delle Assicurazioni in Francia; **PENNACCHIONI**: Della proporzionalità; **PETRUS**: Il ramo vita - Premi ante e post-guerra - Vita e miracoli del Lloyd; **G.BORIOLI**: Per gli agenti dell'I.N.A. - Agenzie Generali in appalto, in gestione diretta e agenti generali; **Voci ed ochi**; **Abbiamo lotto**; **Omnia** (notiziario); **Da tutto il mondo**.

"SIURTÀ" - Idem - Anno I - N° 6-7 - luglio-agosto 1946 - Milano.

Sommario : **PIERO CALEFFI**: Non dormire; **UMBERTO FECCI**: Rendere il servizio; **A.G.V.**: Italia e Francia nel campo delle assicurazioni; **PETRUS**: Il ramo vita - Premi unici o premi precontati - Il ramo grandine - Tariffa variabile e contrazione del lavoro - Il ramo trasporti - Informazioni varie; **A.G. VENTIMIGLIA**: (Abbiamo lotto...) L'assicurazione di Stato nella Unione Sovietica; L'agitazione degli agenti generali in appalto (Sorata delle agenzie); **Voci ed ochi**: Occasioni perdute e trovate; **Jurisprudenza** - Il Centenario de "La Paterna" - **Omnia** (notiziario) - Da tutto il mondo.

"PRINCIPIUM" - Bulletin de la Fédération des Unions Professionnelles des Courtiers et Agents d'Assurances de Belgique - Juin 1946 - N° 6.

Sommario : Considerations sur la question de l'assurance sur la vie - La Police "Royal Automobile Club de Belgique" (R.A.C.D.): Les polices qui s'en rapprochent - A propos de l'incendie du Musée d'Égyptologie - La nationalisation des Assurances et les intérêts suisses - L'organisation professionnelle des Courtiers et Agents d'Assurances en Hollande - Avis divers - Bibliographie.

"PRINCIPIUM" - Idem - Juillet 1946 - N° 7.

Sommario : Du rêve à la réalité - L'Assurance en matière d'aviation - Assurance obligatoire - Législation - Responsabilité des médecins - Les pertes dues à l'incendie en Grande-Bretagne sont encore beaucoup trop élevées - L'organisation profes

sionnelle des courtiers et agents d'assurance en Hollande -
La situation de l'assurance en Autriche - Assurance de responsabilité - Félicitations - Législation - Circulaire Ministérielle.

"PRINCIPIUM" - Idem - Août 1946 - N° 8.

Sommaire : Une application du Litt. C. Art. 1, Div. A de la police R.A.C.B. - L'Organisation Professionnelle des Courtiers et Agents d'Assurances en Hollande (suite) - Les nationalisations aux Pays-Bas - Association Internationale de l'Assurance-Crédit - Le recouvrement de l'impôt sur les bénéfices exceptionnels à charge des sociétés d'assurance - Les vols dans les ports de mer - Ce que coûtent à la communauté les accidents de la mer - Communiqués - Jurisprudence - Rectification.

1) ARTICOLI.

Avv. Giuseppe FANELLI, La conclusione del contratto di assicurazione e le condizioni generali di polizza, in "Rivista del diritto commerciale", 1945, N° 1-12, parte II, pagg. 105-113.

Prof. Luigi LORDI, Note in tema di assicurazione. I - Sulle origini della clausola d'incontestabilità nelle assicurazioni vita, in "Rivista del diritto commerciale", 1945, N° 1-12, part. I, pagg. 174-177.

Dott. Luciano PEGNI, L'indivisibilità del premio nei contratti di assicurazione, in "Il Foro Padano", luglio 1946, parte II, coll. 105-112.

Dottor X, Il Medico e le Assicurazioni Vita, in "L'Italia Medica", giugno 1946.

0) PUBBLICAZIONI DI CARATTERE ASSICURATIVO, ITALIANE E STRANIERE, PERVENUTE ALLA BIBLIOTECA DELL' I. N. A.

Forsikringsselektoper 1944 - Beretning fra Forsikringsradet (Società di Assicurazioni 1944 - Relazione del Consiglio delle Assicurazioni) - Oslo, 1946.

Id. - 1943, 1942, 1941.

Beretning fra Forsikringsraadet for aaret 1944 - II. Skadesforsikring (Relazione del Consiglio delle Assicurazioni per l'anno 1944 - II. Assicurazioni contro i danni), Copenaghen, 1946.

Société Suisse d'Assurances Générales sur la vie humaine - 88ème compte rendu des opérations - Exercice 1945, Bern, 1945.



50° Relatório e Balanço anual da "Sul America", Companhia nacional de seguros vida, 1945 - Rio de Janeiro, 1945.

La Belloise, Compagnie d'Assurances sur la vie - 80ème compte rendu des opérations de la Compagnie - Exercice 1945, Bâle, 1945.

Id. - 1944.

"Principium" - Bulletin de la Fédération des Unions Professionnelles des Courtiers et Agents d'Assurances de Belgique - Bruxelles.

10ème année: Mai	1946	- n°	5
" "	: Juin	"	- " 6
" "	: Juillet	"	- " 7
" "	: Août	"	- " 8

Security - A Report to the Membership of the Life Insurance Association of America - by Dave H. Satterfield, Jr. - New York, 1946.

Union Intercantonale de réassurance - 35ème rapport de gestion pour l'exercice 1945 - Berne, 1946.

PARTI V - BILANCI

LE ASSICURAZIONI D'ITALIA, Società per azioni - Capitale L.15 milioni interamente versato - Direzione Generale: Roma.

	1943	1944
	(in migliaia di lire)	
<u>Incasso premi:</u>		
a) incendi	43.132	62.161
b) furti e rischi diversi	7.361	11.882
c) infortuni	21.061	26.906
d) responsabilità civile	15.168	19.172
e) grandine	14.254	12.952
f) trasporti	38.871	23.083
g) aeronautica	3.040	557
<u>Riserva premi</u>	15.898	18.922
<u>Riserva sinistri</u>	29.630	45.424

L'esercizio 1944 si è chiuso con una perdita di L.17.206.343.

Il Consiglio d'Amministrazione della Società ha pertanto deliberato:

- 1) di fronteggiare tale perdita con l'assorbimento del capitale di L.15 milioni e delle riserve di L.2.082.493 riportando a nuovo la residua perdita di L.123.850; 2) di svalutare in conseguenza a zero le azioni oggi esistenti e di ricostituire il capitale con emissione di nuove azioni aumentando a L.100 milioni; 3) di emettere 100.000 nuove azioni del valore nominale L.1.000 ciascuna da collocarsi al prezzo di L.1.500 ciascuna con obbligo ai sottoscrittori di effettuare l'intero versamento della somma, all'atto della sottoscrizione, destinando i 50 milioni di soprapprezzo ad un fondo di riserva speciale da utilizzarsi per i bisogni dell'azienda; 4) di offrire le azioni in opzione agli attuali azionisti, in proporzione delle azioni attualmente possedute da ciascuno; 5) di accettare così modificandosi l'atto costitutivo che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni possa esercitare eventualmente in parte il proprio diritto di opzione mediante conferimento dell'immobile di Via S.Basilio, 14, attuale sede della Società purchè sul valore da attribuire all'immobile sia raggiunto l'accordo fra l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ed il Consiglio di amministrazione della Società.

